



TITOLO 1

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1) Ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, tra il Collegio Costruttori Edili aderente all'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), la CNA Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese (CNA), la Confartigianato di Biella (Confartigianato) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-Cgil della provincia di Biella aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituita la "CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BIELLA" per gli scopi ed i compiti fissati nel presente Statuto.

2) La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, nella provincia di Biella e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'ANCE, la CNA, la Confartigianato e le Federazioni nazionali dei Lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), nonché tra il Collegio Costruttori Edili, la Cna, la Confartigianato e la Feneal-Uil, Filca-Cisl e la Fillea-Cgil della provincia di Biella. La Cassa Edile è altresì lo strumento per l'attuazione, nella provincia di Biella e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni, FAIE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio della bilateralità e pariteticità.

Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti collettivi territoriali. L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai

1

contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.

- 3) Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.
- 4) La Cassa Edile non ha fini di lucro.
- 5) Alla Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa.
- 6) La Cassa Edile ha sede in Biella, via Addis Abeba 3.
- 7) La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

ARTICOLO 2

RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE

La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo articolo 9. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa è competente il Foro di Biella. Il domicilio legale degli operai iscritti è stabilito presso la sede della Cassa Edile.

ARTICOLO 3


COMPITI

La Cassa Edile provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto, a:

- * gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- * prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa;
- * ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e/o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di Biella ad essi aderenti. Ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla base di accordi stipulati tra le associazioni nazionali e territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1, aspetti specifici per le Casse Edili medesime derivanti dai contratti ed accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni nazionali di cui al punto 2 dell'articolo 1. La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima.



2
17



ARTICOLO 4

ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti ed accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Funzioni

La Cassa adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

ARTICOLO 5

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi. Con l'iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1. L'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, si considera attiva sino a comunicazione di sospensione e/o cessazione attività. L'iscrizione dell'impresa cessa altresì per chiusura definitiva dell'attività nella provincia.


TITOLO II

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

ARTICOLO 6

CONTRIBUZIONI

Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dai datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Biella ad essi aderenti. I contributi alla Cassa Edile sono versati dalle imprese sulla base degli accordi territoriali. Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili tra loro. Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle


 3

disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute. Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute – da parte delle imprese – sulla relativa retribuzione. L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio. Nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

ARTICOLO 7

PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Biella aderenti alle richiamate Associazioni nazionali. Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione e comunicate alla CNCE. La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazione per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti. La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.



TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

ARTICOLO 8

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Sono organi della Cassa Edile:

- * il Presidente
- * il Vice Presidente
- * il Comitato di Presidenza
- * il Comitato di Gestione
- * il Consiglio Generale
- * il Collegio Sindacale

Gli organi delle Casse Edili sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali ed a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE

Il Presidente della Cassa Edile è designato d'intesa da Ance Biella - Collegio Costruttori Edili, da CNA e da Confartigianato, di cui al punto 1 dell'articolo 1.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dura in carica 2 anni, salva facoltà di sostituzione, di cui alla lettera C dell'art. 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di tre volte.

Spetta al Presidente di:

- a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
- b) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione dello Statuto;
- c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.



5



In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dalle Associazioni Imprenditoriali, tutte o parte delle sue funzioni. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che le Associazioni Imprenditoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

ARTICOLO 10

VICE PRESIDENTE

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente. Il Vice Presidente della Cassa dura in carica 2 anni, salva la facoltà di sostituzione, di cui alla lettera C dell'art. 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di tre volte.

Spetta al Vice Presidente:

- a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione. In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni Sindacali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

ARTICOLO 11

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di:

- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione ed i rapporti con gli istituti di credito;



6



- decidere in prima istanza sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO 12

COMITATO DI GESTIONE

A) COMPITI

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo, nell'ambito degli accordi di cui al punto 2 dell'articolo 1.

In particolare il Comitato di Gestione:

- a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 relativi ai contributi ed alle prestazioni;
- b) predispone il bilancio consuntivo,
- c) delibera i regolamenti interni della Cassa;
- d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- e) stabilisce, in conformità agli accordi nazionali ed alle disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla denuncia ed al versamento dei contributi;
- f) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa ed al Patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
- g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi ed il funzionamento della cassa;
- h) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione;
- i) accorda pegni, ipoteche, fideiussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a small signature with the number '7' above it in the center, a signature that appears to be 'C.M.' on the right, and another signature on the far right.

compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede; appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti;

nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutarie;

j) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

k) delibera le assunzioni ed i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità dell'articolo 16;

l) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;

m) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.

B) COMPOSIZIONE

Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti di cui:

a) 6 nominati dalle Organizzazioni dei Datori di Lavoro

b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori aderenti alle Federazioni nazionali di cui all'art. 1, in misura paritetica fra loro. In caso di necessità i rappresentanti nel Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni o dalle Federazioni nazionali rispettive.

C) DURATA E GRATUITA' DELLA CARICA

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. È però data facoltà alle Associazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi. La carica è gratuita.

D) CONVOCAZIONI

Il comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e dell'ordine del giorno. Il Direttore della Cassa Edile partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a small mark in the center, and several other signatures on the right.

E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno i cinque sesti degli aventi diritto. Ciascun membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno i cinque sesti degli aventi diritto. Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente, nominato anche al di fuori dei membri del Comitato di Gestione. Il verbale è approvato dal Comitato di Gestione e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Qualora si verificassero tre adunanze consecutive nel quale venga a mancare il numero legale, sarà richiesto l'intervento dell'ente nazionale di riferimento su istanza delle parti.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO GENERALE

A) COMPITI

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.

B) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale è composto da:


- a) 12 componenti del Comitato di Gestione;
- b) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni dei Datori di Lavoro
- c) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

C) DURATA E GRATUITA' DELLA CARICA

I componenti del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. È però data facoltà alle Associazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi. La carica è gratuita.

D) CONVOCAZIONI

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso. La convocazione del Consiglio generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In



caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e dell'ordine del giorno.

E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno i cinque sesti degli aventi diritto. Ciascun membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno i cinque sesti degli aventi diritto. Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente, nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio Generale. Il verbale è approvato dal Consiglio Generale e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Qualora si verificassero tre adunanze consecutive nel quale venga a mancare il numero legale, sarà richiesto l'intervento dell'ente nazionale di riferimento su istanza delle parti.

ARTICOLO 14

COLLEGIO SINDACALE

A) COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al punto 1 dell'articolo 1.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell'articolo 1. In mancanza di accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

B) ATTRIBUZIONI

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della Cassa Edile per controllarne la rispondenza ai registri contabili.

Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio Sindacale.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. In the center, there is a small rectangular stamp containing the number '10'. To the right of the stamp, there are more handwritten marks, including what appears to be a large 'M' and a circled signature.

I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.

C) DURATA

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa.

D) COMPENSI

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione quando non sia previsto da disposizioni di legge.

TITOLO IV


PERSONALE-PATRIMONIO-BILANCI

ARTICOLO 15

DIRETTORE

Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Comitato di Gestione che ne fissa le retribuzioni ed il trattamento economico. Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza, del Comitato di Presidenza e del Comitato di Gestione – ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati – dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari. Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa da lui diretti ed organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali. In particolare il Direttore:

- a) organizza e dirige il personale della Cassa;
- b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
- c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- d) partecipa, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente e Vice Presidente;



11

- e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito;
- f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente;
- g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.

ARTICOLO 16

PERSONALE DELLA CASSA EDILE


L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità. Il trattamento economico e normativo del personale della Cassa è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore.

ARTICOLO 17

PATRIMONIO

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
- d) dalle somme che per qualsiasi titolo e previa le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa. I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi od in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.



ARTICOLO 18

ENTRATE

Costituiscono entrate della Cassa:

- a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
- d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;
- e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa.

ARTICOLO 19


PRELEVAMENTI E SPESE

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente. Escluse quelle di cui alla lettera d). Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente ed il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dalle Associazioni Imprenditoriali e dai Sindacati dei lavoratori.

ARTICOLO 20

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO


L'esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il bilancio consuntivo – riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa – che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale. In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo



appositamente previsto negli accordi nazionali. Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali.

Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.

Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio. Entro trenta giorni dall'approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – accompagnato dalla relazione del Presidente della Cassa Edile, del Collegio Sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale. Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di gestione in occasione della sua prima riunione. Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame ed alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio. Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

Four handwritten signatures in blue ink are located below the text. From left to right: a large, stylized signature; a small signature consisting of a few strokes; a signature that appears to be 'C.M.'; and a signature that appears to be 'E.J.' with a circular mark above it.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 21

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell'articolo 1. Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Biella. Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 nr.662. In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Biella.

ARTICOLO 22



MODIFICHE DELLO STATUTO.

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

ARTICOLO 23

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.



Biella, 02 OTT 2017



Letto, confermato e sottoscritto

ANCE Biella

[Handwritten signature]

Fe.N.E.A.L.-U.I.L.

[Handwritten signature]

Associazione Artigiani di Biella
CONFARTIGIANATO

[Handwritten signature]

F.I.L.C.A.-C.I.S.L. *Pietro O.*

[Handwritten signature]

Associazione Artigiani di Biella
C.N.A.

[Handwritten signature]

F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

[Handwritten signature]

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg.to al n. 1603 Sub. 3
Addi, - 9 OTT 2017
Liquidato € 20,00
Versato € 20,00



L'INCARICATO

FUNZIONARIO

Domenico Di Francesco

Firma su delega del Direttore Provinciale, di Francesco *Frangipano*